

**OdG n. 456**

**PG n. 253212/2013**

**Data seduta: 28/10/2013**

**Data inizio vigore: 01/01/2013 limitatamente al tributo relativo all'annualità 2013 e in deroga a quanto diversamente disciplinato o previsto dal regolamento Ta.r.e.s. approvato con delibera PG n.109325/2013;**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA PER L'ANNO 2013 DELLA COMPONENTE RIFIUTI DEL TRIBUTO TA.R.E.S. (TASSA SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI, ART.14 D.L.201/11) AI SENSI DELL'ART.5 COMMA 1 D.L.102/13.**

**INDICE:**

**Art.1 oggetto del regolamento**

**Art.2 determinazione della tariffa TA.R.E.S. 2013**

**Art.3 articolazione tariffaria 2013**

**Art.4 utenze domestiche**

**Art.5 utenze non domestiche**

**Art.6 ta.r.e.s. 2013 per le scuole**

**Art.7 applicazione del tributo in funzione dello svolgimento del servizio**

**Art.8 agevolazioni e riduzioni applicabili alla Ta.r.e.s. 2013**

**Art.9 agevolazioni per la raccolta differenziata e l'avvio al recupero ai fini Ta.r.e.s.2013**

**Art.10 contenuto della dichiarazione Ta.r.e.s. 2013**

**Art.11 liquidazione del tributo 2013**

**Art.12 entrata in vigore ed abrogazioni**

**Art. 1**

**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il regolamento disciplina, ai sensi ed effetti dell'art.5 comma 1 del D.L.102/13 e limitatamente all'annualità 2013, l'applicazione della componente del tributo sui rifiuti e sui servizi - di cui all'art.14 del D.L.201/11 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n.214- diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti.

2. Le disposizioni di questo regolamento derogano- ove incompatibili- alle previsioni in materia di Tares 2013 contenute nel vigente regolamento Ta.r.e.s. approvato con deliberazione PG n.109325/2013. Per quanto non diversamente disposto si applicano le norme di cui al suddetto regolamento Ta.r.e.s.

3. Le disposizioni di questo regolamento non incidono in nessun modo sulla disciplina della componente servizi del tributo Ta.r.e.s. (maggiorazione di cui all'art.14 comma 13 D.L.201/11, che competenza statale) contenuta nel regolamento Ta.r.e.s. PG n.109325/2013 - richiamato al precedente comma 2- che continua a trovare applicazione anche in relazione all'annualità 2013.

**Art.2**

**DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA TA.R.E.S 2013**

1.In deroga a quanto diversamente disposto dagli articoli 13 e seguenti del vigente regolamento Ta.r.e.s. (approvato con delibera PG n.109325/2013):

a) la tariffa, ai sensi dell'art.5 comma 1 e comma 3 del D.L.102/13, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento di cui all'art.15 del D.Lgs.36/2003.

b) i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati – da coprire con il gettito della componente rifiuti del tributo- sono individuati tenendo conto del DPR 158/99 e determinati annualmente dal Piano Finanziario di cui all'art.14 comma 23 del D.L.201/11. Nella predisposizione del piano finanziario vengono raccolte e inserite nel piano finanziario le voci di costo del servizio non di competenza del gestore del servizio di raccolta e smaltimento, come i costi amministrativi

dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso, gli accantonamenti per perdite su crediti.

2. In deroga a quanto disposto dall'art.13 comma 4 del vigente regolamento Ta.r.e.s. e dalla delibera tariffaria PG n.127454/13 in esso richiamata., ai fini Ta.r.e.s. 2013 le categorie e le classi in cui sono suddivisi i contribuenti ed i relativi coefficienti/indici per la quantificazione delle rispettive tariffe sono individuate da apposita norma di questo regolamento,

### **Art.3**

#### **ARTICOLAZIONE TARIFFARIA 2013**

1. In deroga -limitatamente a quanto diversamente stabilito dagli articoli 14,15,16 e 17 del vigente regolamento Ta.r.e.s.- la tariffa Ta.r.e.s. 2013 è composta dalla sola quota fissa.

2. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 gli utenti del servizio sono distinti nelle due macro-categorie delle utenze domestiche (abitazioni private) e delle utenze non domestiche (tutte le altre utenze) tra le quali viene ripartito l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa.

3. L'insieme dei costi complessivi da coprire con il tributo viene ripartito tra le categorie di utenza domestica e non domestica con riferimento alla quantità e qualità di rifiuti attribuibili ad ognuna di esse. Tale riparto viene effettuato in sede di adozione della deliberazione che stabilisce le tariffe annuali.

### **Art.4**

#### **UTENZE DOMESTICHE**

1. Per la categoria utenze domestiche la tariffa, espressa in Euro/mq./anno, viene determinata dividendo il costo di gestione del servizio ad essa attribuibile per la superficie totale della categoria stessa.

2.L'importo del tributo dovuto da ogni contribuente per i locali occupati o detenuti corrisponde al prodotto della superficie dei locali per la tariffa unitaria. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle uguali o superiori si arrotondano ad un metro quadrato

3. Relativamente alle utenze domestiche non trova applicazione, limitatamente all'annualità 2013, quanto previsto dall'art.16 commi 1 e 2 del regolamento Ta.r.e.s.. Conseguentemente la tariffa delle utenze domestiche è unica, riducibile del 30% in presenza di unico occupante residente (agevolazione disciplinata all'art. 8 comma 2 lett.a) di questo regolamento).

### **Art.5**

#### **UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le tariffe delle utenze non domestiche si articolano in 22 classi in base alla tipologia di attività svolta e al relativo coefficiente di potenziale produzione di rifiuti .

2. La tariffa per ciascuna delle classi di attività individuate nell'ambito della categoria delle utenze non domestiche è determinata dal prodotto del costo medio generale per unità di superficie per il coefficiente di produttività proprio della classe.

3. I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili . Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, espressa in Kg/mq. anno, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. Detto coefficiente rappresenta il parametro di rapporto di produzione dei rifiuti tra le varie classi di utenza individuate. I coefficienti di produttività sono determinati con riferimento ai valori di produttività media rilevati dalle tabelle allegate al Regolamento recante il metodo normalizzato (D.P.R. 158/99), tenuto conto della specificità che presenta la realtà di Bologna e del dato di esperienza relativo all'applicazione del previgente tributo sui rifiuti (TARSU). Le attività caratterizzate da coefficienti di produttività simili vengono aggregate

in classi di contribuenza tassabili con la medesima tariffa.

4. Ai sensi di quanto previsto al precedente comma 3 ed ai fini della quantificazione del tributo relativo alle utenze non domestiche sono individuate le seguenti classi di contribuenza con relativo coefficiente di produttività specifica:

Agli effetti dell'applicazione della tassa i locali ed aree relativi alle utenze non domestiche sono classificati, sulla base degli indicati coefficienti di produttività, come segue:

<b>Classi di attività</b>	<b>Coefficiente di produttività</b>
1 - Associazioni, Circoli e Istituzioni: Culturali - Politiche - Sindacali - Sportive – Religiose, Ass. Tecn.-Economiche, Enti di Assistenza, Enti Pubblici non economici, Istituti Religiosi, Scuole, Biblioteche, Musei	0,5
2 - Cinematografi e teatri	0,53
3 - Stazioni, Autorimesse, Autoservizi, Autotrasporti, Magazzini e depositi non al servizio di attività industriali o commerciali e senza alcuna vendita diretta	0,77
4 - Distributori carburante, Aree di parcheggio, Aree di posteggio, Campeggi, Impianti sportivi e termali	0,65
5 - Esposizioni, Autosaloni	0,59
6 - Alberghi (senza ristorante), Pensioni, Locande, Affittacamere, Convitti, Collegi, Caserme, Carceri ed ogni altro tipo di convivenza.	1,07
7 - Case di cura e riposo	1,47
8 - Ospedali	1,48
9 - Uffici commerciali, Studi professionali, Agenzie finanziarie, Agenzie di viaggi, Assicurazioni, Agenzie ippiche, Ricevitorie totip, Ambulatori, Poliambulatori, Laboratori analisi cliniche, Studi medici, Studi veterinari	1,25
10 - Banche ed Istituti di credito	1,06

11 - Esercizi commerciali di generi non alimentari	1,24
12 - Banchi di mercato di generi non alimentari (beni durevoli)	1,49
13 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiera, barbiere, estetista	1,09
14 - Officine, Carrozzerie, Laboratori, Botteghe artigianali	0,84
15 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,83
16 - Ristoranti (anche inseriti in strutture alberghiere), Trattorie, Pizzerie, Tavole calde, Osterie, Pub, Mense, Birrerie, Hamburgerie	2,67
17 - Bar, Gelaterie, Pasticcerie	2,61
18 - Rosticcerie, Supermercati alimentari, Esercizi commerciali di generi alimentari (con esclusione di quelli previsti alla classe 19), pizzerie da asporto	2,02
19 - Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante	2,96
20 - Ipermercati di generi misti	2,01
21 - Banchi di mercato generi alimentari	2,51

22 - Discoteche, Sale da ballo, Sale giochi	1,55

5. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

6. La natura del prelievo richiede di valorizzare, ai fini della corretta individuazione della tariffa applicabile, la concreta attività esercitata in un locale o su un'area a prescindere dalle caratteristiche soggettive del contribuente. Il tributo viene pertanto liquidato con la tariffa corrispondente al tipo di attività effettivamente svolta nel locale o sull'area (o, in mancanza, con tariffa di attività simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuti) senza che rilevi in alcun modo un diverso accatastamento dell'immobile o la natura giuridica dell'occupante.

Nel caso di più locali o porzioni di essi adibiti ad attività funzionalmente collegate si applica la tariffa attribuita all'attività principale svolta negli stessi alla quale gli altri locali sono asserviti.

7. Il tributo dovuto dalla singola utenza non domestica si ottiene moltiplicando la tariffa unitaria ad essa concretamente applicabile (ossia la tariffa unitaria prevista per la classe di attività cui è ricondotta quella singola utenza) per la superficie tassabile. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle uguali o superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

## **Art.6**

### **TA.R.E.S. 2013 PER LE SCUOLE**

1. Fermo restando quanto disposto dall'art.14 comma 14 del D.L.201/11 per le scuole statali, ai fini Ta.r.e.s. 2013 il tributo a carico delle scuole paritarie dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado è ridotto all'importo risultante dall'applicazione dell'apposita tariffa forfettaria di 6 euro /alunno al dato relativo alla capienza della scuola, ossia in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica secondo le medesime modalità stabilite per le scuole statali dall'art.33bis del D.L.248/07, convertito con legge 31/08.

2. Ai fini di cui al comma 1 le scuole devono dichiarare al Comune i dati aggiornati relativi al numero massimo di alunni potenzialmente iscrivibili (capienza).

3. In mancanza della dichiarazione di cui al comma 2 il tributo continua ad essere liquidato secondo l'ordinaria modalità (tariffa/mq), con esclusione di rimborsi o discarichi relativi ad annualità antecedenti l'annualità per cui venga successivamente dichiarato il dato relativo alla capienza.

4: Resta ferma, per le scuole di cui al comma 1, l'applicazione della maggiorazione di cui all'art.14 comma 13 D.L. 201/11, art.10 D.L.35/13 e art.25 del regolamento Ta.r,e,s,( e rispettive ss.mm.ii.)

## **Art. 7**

### **APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. Il tributo è comunque applicato per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona il tributo è dovuto:

- a) in misura pari al 40% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 500 mt;
- b) in misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza supera 500 mt. e fino a 1000 mt.
- c) in misura pari al 20% della tariffa per distanze superiori ai 1000mt.

3. Le condizioni previste al comma 20 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura del 20% della tariffa, debbono essere fatte constatare mediante diffida al Gestore del Servizio e al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non si sia provveduto entro 30 giorni lavorativi a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sul tributo.

## **Art. 8**

### **RIDUZIONI APPLICABILI ALLA TA.R.E.S 2013**

1. L'agevolazione di cui all'art.19 del regolamento Ta.r.e.s. (agevolazione ex art.1 comma 86 L.549/95) trova applicazione anche alla componente rifiuti della Ta.r.e.s. 2013 così come disciplinata dal presente regolamento.

2. In deroga alle previsioni dell'art. 20 del regolamento Ta.r.e.s., in relazione alla componente rifiuti della Ta.r.e.s. 2013 è prevista l'applicazione delle seguenti riduzioni tariffarie ai sensi dell'art.14 comma 15 D.L.201/11 e dell'art.5 comma 1 D.L.102/13:

- a) abitazioni con unico occupante lì residente: riduzione 30%
- b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: riduzione 10%
- c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale o non continuativo ma ricorrente, per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata da competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%
- d) abitazioni occupate da soggetti passivi di nazionalità italiana iscritti all'aire – come tali residenti all'estero per più di sei mesi all'anno, a condizione che l'immobile sia a loro esclusiva disposizione e in quanto tale resti inutilizzato: riduzione 30%;
- e) abitazioni occupate da soggetti passivi di nazionalità non italiana che dimorino all'estero per più di sei mesi all'anno a condizione che non siano residenti in quell'immobile e che esso resti inutilizzato perché tenuto ad effettiva disposizione: riduzione 30%.

3. In deroga a quanto disposto dall'art.21 del regolamento Ta.r.e.s. le riduzioni di cui ai commi precedenti (ad eccezione di quella relativa alla condizione di unico occupante residente) sono concesse – previa verifica dei necessari requisiti- su istanza del contribuente (con allegata documentazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse) ed applicate con decorrenza dal 01/01 dell'annualità successiva a quella di presentazione della relativa istanza.

4. La riduzione legata alla condizione di unico occupante residente, ai fini Ta.r.e.s. 2013, viene riconosciuta d'ufficio in base alle risultanze anagrafiche al 31/12/2012 in quanto decorrente, come le altre riduzioni di cui al comma 2, dall'anno successivo a quello di avveramento della condizione.

5. Nell'esercizio della facoltà prevista dall'art.5 comma 1 lett.d) del D.L.102/13 ed in considerazione dell'abrogazione disposta dal comma 2 del medesimo art.5 è istituita apposita esenzione Ta.r.e.s. anno 2013 -finanziata dal gettito del tributo- per i locali e le aree occupate o comunque tenute a disposizione dal Comune.

## **Art.9**

### **AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E L'AVVIO AL RECUPERO AI FINI TA.R.E.S. 2013**

1. In deroga a quanto disposto dall'art.22 del regolamento Ta.r.e.s., ai fini Ta.r.e.s. 2013 sono individuate le seguenti specifiche agevolazioni da applicare alla tariffa/mq unitaria, con cui viene eccezionalmente liquidata la Ta.r.e.s. 2013 in base alle disposizioni dell'art.5 comma 1 D.L.201/13

e di questo regolamento.

2. Ai contribuenti, utenze domestiche, che facciano utilizzo della compostiera o che conferiscano rifiuti in forma differenziata direttamente al centro di raccolta autorizzato (c.d. stazione ecologica attrezzata) e ai contribuenti, utenze non domestiche, che abbiano avviato rifiuti assimilati al recupero mediante azienda autorizzata, sono riconosciute - ai sensi dell'art.14 commi 17 e 18 del D.L.201/11- le riduzioni di cui ai seguenti commi.

3. La riduzione di cui al comma 2 relativa alle utenze domestiche trova applicazione in base ai seguenti criteri:

a) la riduzione correlata alle stazioni ecologiche attrezzate è rapportata alla quantità dei rifiuti differenziati conferiti in stazione ecologica attrezzata nel corso dell'intero anno solare secondo la seguente formula: sconto pari a 0,10 euro/Kg di rifiuto conferito in stazione ecologica, fino ad un ammontare massimo di sconto pari al 30% del tributo dovuto (al netto della maggiorazione e del tributo provinciale);

b) la riduzione legata al compostaggio domestico è quantificata nella misura percentuale del 10% della tariffa, con effetto dal primo giorno del trimestre solare successivo a quello della presentazione di apposita istanza in cui il contribuente attesta di voler praticare in modo continuativo il compostaggio. Questa istanza ha effetto anche per le annualità successive salvo modifiche delle condizioni ad esse sottese e fermo l'obbligo del contribuente di dichiarare tempestivamente al Comune l'eventuale successiva cessazione di detta attività di compostaggio. La presentazione di detta istanza autorizza il Comune e/o il Gestore ad effettuare verifiche, anche periodiche, per accertare l'effettiva pratica del compostaggio. Gli utenti che già praticavano attività di compostaggio alla data del 31/12/2012 accedono d'ufficio per l'annualità 2013 alla scontistica per compostaggio in base agli elenchi forniti dal Gestore. Il riconoscimento dello sconto resta comunque condizionato, in tutti i casi, dalle risultanze della prevista attività di controllo sull'effettività della pratica del compostaggio.

4. In base al successivo riscontro del gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti si provvederà d'ufficio a quantificare le riduzioni Ta.r.e.s. 2013 spettanti alle utenze domestiche per la raccolta differenziata in stazione ecologica o mediante utilizzo di compostiera e ad effettuare il relativo conguaglio in occasione della prima liquidazione utile.

5. Su motivata istanza dei titolari delle utenze non domestiche viene riconosciuta una riduzione del tributo pari a 0,20 euro/Kg di rifiuti assimilati (esclusi gli imballaggi secondari e terziari, di cui all'art.12 del regolamento Ta.r.e.s) prodotti dalle loro attività ed avviati al recupero a condizione che:

a) il richiedente produca al Comune apposita documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato a recupero;

b) risulti dimostrato l'avvio al recupero di almeno 500 kg all'anno di rifiuti assimilati (imballaggi secondari e terziari esclusi).

In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 30% del tributo dovuto (al netto della maggiorazione e del tributo provinciale).

6. La riduzione di cui al comma 5 è applicata a conguaglio, in occasione della prima liquidazione utile, su richiesta del contribuente da presentare entro il 15 gennaio 2014 corredata da apposita documentazione.

## **Art.10**

### **CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE TA.R.E.S. 2013**

1. In considerazione delle peculiarità della tariffa Ta.r.e.s. 2013 così come disciplinata nel presente regolamento non trova applicazione, in relazione all'annualità 2013, la previsione di cui all'art.24 comma 7 lett.a) del regolamento Ta.r.e.s. che impone di dichiarare "cognome e nome, luogo e data di nascita e codice fiscale degli eventuali occupanti non residenti che, in aggiunta al nucleo familiare residente, dimorino in quell'abitazione in modo non occasionale (rif. art.16 comma 1 lett.c) di questo regolamento)".

2. Ai fini Ta.r.e.s. 2013 la norma regolamentare di riferimento per le agevolazioni e riduzioni citata dall'art.24 comma 7 del regolamento Ta.r.e.s. PG 109325/2013 deve intendersi integrata dalle disposizioni in deroga dettate dal presente regolamento.

#### **Art.11**

##### **LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO 2013**

1. In deroga a quanto diversamente disposto dall'art.28 del regolamento Ta.r.e.s. PG n.109325/2013, in base al presente regolamento ed alle vigenti disposizioni di legge il tributo Ta.r.e.s. 2013 viene liquidato senza tener conto della composizione anagrafica del nucleo familiare ad eccezione della rilevazione d'ufficio della condizione di unico occupante residente effettuata alla data del 31/12/2012 in considerazione delle condizioni di applicabilità di questa riduzione (rif. art.7 comma 4 di questo regolamento).

2. Relativamente ai termini dichiarativi e al versamento del tributo resta fermo quanto previsto dall'art.28 commi 2 e 3 del regolamento Ta.r.e.s. già citato al comma 1.

3. Ai fini della riscossione del tributo – ivi compreso il tributo provinciale (art.14 comma 28 D.L.201/11) - e della maggiorazione sui servizi (art.14 comma 13 D.L.201/11) la soglia minima di versamento prevista dall'art.1 comma 168 della Legge 296/06 è confermata in euro 12 (analogamente a quanto previsto dall'art.25 L.289/02) ed applicata con riferimento all'importo totale risultante dal documento di versamento (pari alla somma degli importi associati al codice del tributo ta.r.e.s. comunale e degli importi associati al codice della relativa maggiorazione).

#### **Art.12**

##### **ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI**

1. Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza 1 gennaio 2013 sulla base di quanto disposto dall'art.53 comma 16 della Legge n.388 del 23/12/2000 così come modificato dall'art. 27 comma 8 della Legge n.448 del 28.12.2001, e dall'art.1 comma 381 della legge 24/12/2012 n.228.

2. Il presente regolamento - adottato nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art.52 D.Lgs.446/97 ai sensi ed agli effetti di quanto previsto dall'art.5 del D.L.102/13- detta disposizioni in deroga in materia di componente rifiuti Ta.r.e.s. 2013 e di agevolazioni e riduzioni applicabili all'annualità 2013 disciplinate dal regolamento Ta.r.e.s. PG n.109325/2013. Per quanto non diversamente normato dal presente regolamento e se compatibile, continua a trovare applicazione anche ai fini Ta.r.e.s. 2013 il regolamento Ta.r.e.s. PG n.109325/2013.

3. In applicazione delle disposizioni introdotte dal presente regolamento il Consiglio Comunale delibera nuove tariffe Ta.r.e.s. 2013 a sostituzione di quelle deliberate con atto PG n.127454/13.

4. Le disposizioni di cui al presente regolamento sono approvate nell'esercizio della facoltà riconosciuta ai Comuni dall'art.5 comma 1 del D.L.102/13, pubblicato in G.U. Il 31/08/2013 e ad oggi in attesa di conversione. L'efficacia delle norme di questo regolamento deve intendersi condizionata alla suddetta conversione; in caso di mancata conversione riprendono vigore le norme relative alla disciplina della componente rifiuti oggetto di deroga, con reviviscenza delle relative tariffe così come deliberate con atto PG n.127454/13.

